



Palmanova,

<u>Mittente</u> DIREZIONE TECNICA Responsabile della Sicurezza	<u>Destinatario</u> TUTTO IL PERSONALE
<u>Oggetto:</u> Ordinanza contingibile e urgente - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni per tutto il personale operante al fine di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	<i>per conoscenza</i> PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO ORGANISMO DI VIGILANZA

Riferimento: ns.

vs.

ORDINE DI SERVIZIO N° 5/20

Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Presidente della Regione Veneto ha emesso, nella giornata del 23 febbraio 2020, le Ordinanze contingibili e urgenti relative alle *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*.

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Visto che si sono verificati finora alcuni casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i Comuni, non è stato ancora identificato il caso indice.

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento.

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli Venezia Giulia.

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione Veneto, i Presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno adottato straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19. Le suddette misure urgenti da adottare sono le seguenti:



- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

In osservanza alle Ordinanze emesse e in linea con quanto diffuso dal Ministero della Salute e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, il delegato funzionale del Datore di Lavoro, in accordo con il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, le Rappresentanze Sindacali aziendali, nonché le Direzioni aziendali coinvolte nel processo, ha disposto quanto segue.

Si dispone a far data odierna e fino a nuove disposizioni, per tutto il personale operante, a titolo precauzionale al fine di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Saranno garantiti tutti i servizi essenziali volti ad assicurare la funzionalità delle tratte autostradali in concessione. Pertanto, a tutto il personale sarà richiesto di prestare la propria attività regolarmente, sulla base di specifiche istruzioni.

A scopo precauzionale, fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria, saranno limitate le trasferte nazionali ai casi strettamente necessari. Dovranno essere posticipati l'organizzazione di eventi aziendali che prevedono il coinvolgimento di un elevato numero di invitati. Sono limitate e/o sospese, fino a diversa disposizione, tutte le iniziative che possono generare occasione di contatto quali iniziative di comunicazione, recruiting day, etc.. Si invita il personale a limitare o prediligere le riunioni da remoto (es.: call, Skype, Meet, etc.).

Il Centro Assistenza Clienti di Latisana resterà chiuso al pubblico fino a nuova disposizione.

A puro scopo cautelativo, saranno limitate e/o rinviate le attività inerenti la formazione che avrebbero richiesto l'assemblamento continuo e prolungato di più persone in ambienti ristretti. Per quanto riguarda il servizio mensa aziendale svolto presso il Centro servizi di Palmanova, è stata richiesta la potenziale disponibilità di fornire il servizio mensa aziendale mediante la predisposizione di "cestini" in sostituzione dei pasti erogati in loco.



Tale disponibilità allo stato attuale è da ritenersi opzionale, in attesa che l'Operatore economico ci dia la sua effettiva disponibilità.

Per gli operatori che si dovessero trovare a contatto con gli utenti (es.: in caso di incidente, soccorso stradale, primo intervento in stazione, etc.), in linea con le disposizioni emanate, raccomandiamo di mantenere a 1,5 metri la distanza con l'interlocutore e l'utilizzo dei presidi quali disinfettanti, guanti monouso e mascherine, da adoperarsi in relazione alla tipologia e peculiarità dell'evento.

Nei casi estremi e particolari, la Società potrà valutare la possibilità e l'opportunità di rendere plausibile l'attività lavorativa, presso la propria abitazione o da altro luogo di lavoro più vicino alla residenza.

Per agevolare e favorire l'adozione di presidi igienici sui luoghi di lavoro (es.: cabine di esazione, locali C.A.C., locali T.E., locale mensa aziendale, Servizio Ausiliari della Viabilità, etc.), saranno messi a disposizione idonei presidi quali disinfettanti, guanti monouso e mascherine, la cui necessità è stata valutata in relazione alla potenziale esposizione.

Il materiale, al momento è in distribuzione nei luoghi di lavoro, viene consegnato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e/o ai Preposti che lo renderanno disponibile ai lavoratori. Viste le momentanee difficoltà di approvvigionamento di tale materiale sul territorio, se ne raccomanda un uso attento e responsabile e di evitare l'appropriazione indebita.

Si precisa inoltre che verrà limitata l'esposizione/presenza dell'esattore pedaggi in cabina, e qualora fosse indispensabile a causa di traffico intenso, durante la presenza in cabina, non sarà necessario indossare la mascherina in quanto l'impianto di pressurizzazione protegge l'interno della cabina dalla contaminazione esterna. A tal proposito e per tale Gruppo Omogeneo di Esposizione si ribadisce quanto comunicato con nota Int/542 dd. 12/02/2020 che per comodità si allega.

A tutto il personale, con specifiche indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, si richiede di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di seguito allegate, in accordo con quanto diramato dal Ministero della Salute e dalle altre istituzioni competenti.

Si invita tutto il personale ad attenersi alle seguenti norme di igiene e buone prassi:

- **tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere;**
- **lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.** E' importante che le mani vadano lavate con acqua e sapone. Ma qualora non si disponesse né di acqua, né di sapone, l'alternativa consigliata è quella di usare un disinfettante per mani a base di alcol.
- **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o sintomi simil-influenzali.** Se poi si nota di essere in prossimità di persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, e che quindi hanno grandi difficoltà respiratorie, è bene evitare il contatto ravvicinato. Il ministero consiglia di mantenere una distanza pari ad almeno un metro e mezzo dalle persone in questione, specialmente quando tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre. Il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può trasmettersi a distanza ravvicinata.



- **non toccarsi occhi, naso e bocca se non si è lavati le mani. Il Coronavirus si può trasmettere per via respiratoria ma non solo.** Le persone possono rimanere infette anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Importante quindi non toccarsi queste parti del corpo se non si è lavati bene le mani prima. Questo perché le mani possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus che poi si trasmette al contatto.
- **coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce.** Se si è in procinto di tossire o starnutire, è bene coprire il viso - e quindi la bocca ed il naso - con un fazzoletto monouso o, al massimo, col gomito. L'indicazione è principalmente rivolta a coloro che soffrono di un'infezione respiratoria acuta, a cui è inoltre consigliato di evitare incontri ravvicinati con altre persone. Sconsigliato, invece, coprirsi bocca e naso con le mani, in quanto si potrebbero contaminare gli oggetti, o le persone, con cui si viene a contatto.
- **non usare gli antibiotici se non consigliati dal medico.** Gli antibiotici non sono un buon mezzo di prevenzione o di trattamento del virus. Questo perché gli antibiotici combattono i batteri e il Coronavirus è, appunto, un virus. Questa indicazione cessa di avere valore nel momento in cui un medico dia indicazioni diverse o quando subentrano altre infezioni a livello batterico.
- **se si sospetta di avere contratto il Coronavirus contattare il numero verde 1500 e astenersi dalla prestazione lavorativa.**
- **contattare il numero verde 1500 se tornando dalla Cina si hanno sintomi influenzali.** Se si è di ritorno da un viaggio in Cina e si accusano sintomi influenzali come febbre, tosse e raffreddore, è bene che si contatti il numero unico 1500 messo a disposizione dal ministero della Sanità. Inoltre, considerato che il tempo di incubazione del virus è compreso tra uno e quattordici giorni, se il rientro in Italia è avvenuto in un periodo inferiore alle due settimane, è consigliabile l'utilizzo della mascherina oltre ad evitare il contatto ravvicinato con altre persone.
- **usare la mascherina solo se si assistono persone malate (o se si è malati, ma in tal caso vi è l'obbligo di astenersi dal lavoro).** L'utilizzo della mascherina è consigliato solo se si sospetta di aver contratto il Coronavirus, con la presenza di tosse o starnuti, o si accudiscono persone che potrebbero averlo. A dare l'indicazione è l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) che raccomanda di fare attenzione nei casi in cui si venisse a contatto con persone tornate recentemente dalla Cina.
- **qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione.**

Altre informazioni e indicazioni utili fornite dagli organismi sanitari istituzionali:

- **Nessuna pericolosità dei prodotti made in China o dei pacchi in arrivo.** Il Coronavirus non può essere contratto con la ricezione di pacchi dalla Cina. Lo dice l'Oms che spiega come il virus non sia in grado di sopravvivere per molto tempo sulle superfici sulle quali si deposita. Ad oggi, infatti, non risultano casi evidenti che riguardino l'infezione di persone tramite oggetti prodotti in Cina e in altre parti del mondo.
- **Nessun pericolo di essere contagiati dal proprio animale di compagnia.** Ad oggi non risultano prove evidenti che gli animali da compagnia possano essere infettati dal Coronavirus. I cani ed i gatti, ad esempio, sembrerebbero immuni al virus di origine cinese. Per avere una sicurezza maggiore, comunque, è consigliabile lavarsi sempre bene le mani con acqua e sapone dopo essere entrati in contatto con loro.



AUTOVIE VENETE

Eventuali nuove o diverse disposizioni e/o ulteriori misure di prevenzione e cautela saranno tempestivamente comunicate a tutto il personale.

Distinti saluti.

DIREZIONE TECNICA

Il Direttore
(dott.ing. Enrico Razzini)

Allegati: n° 3

OPE/RSP/ab



Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n.

**Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i Comuni, non è stato ancora identificato il caso indice;

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento,

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.



6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
 9. Contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
-
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
 - g) Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
 - h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
 - i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.
 - j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, 23 febbraio 2020

Il Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

dott. Massimiliano Fedriga



Il Ministro della Salute

dott. Roberto Speranza





Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

**Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Veneto**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del "caso indice" in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
 - b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
 - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
 - e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
- 2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
 - 3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
 - 4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
 - 5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
 - 6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
 - 7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
 - 8. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate
 - 9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
 - 10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
 - 11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
 - g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
 - h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
- j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Padova, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza







AUTOVIE VENETE

Spa Autovie Venete

12/02/2020 Int/542



Palmanova,

<u>Mittente</u> DIREZIONE TECNICA Responsabile della Sicurezza	<u>Destinatario</u> DIREZIONE ESERCIZIO
<u>Oggetto:</u> Circolare n. 3190 dd. 03/02/2020 del Ministero della Salute su CORONAVIRUS - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. Coinvolgimento del Medico Competente.	<i>per conoscenza</i> DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
<i>Riferimento: ns.</i>	<i>vs.</i>
<p>Si trasmette in allegato la nota informativa, ns. prot. E/0005622 dd. 11/02/2020, a firma del Medico Competente coordinatore dott. Salvatore STRANO, riguardo le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute nella Circolare n. 3190 in relazione al rischio di contagio da CORONAVIRUS ed in particolare le indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, nel caso dei dipendenti della S.p.A. Autovie Venete, gli unici lavoratori che potrebbero avere una limitata/residuale esposizione a rischio sono gli "Addetti all'esazione del pedaggio", solo per il contatto con monete/banconote proveniente da soggetti direttamente infetti.</p> <p>A tal proposito, si rende necessario/utile porre in essere degli accorgimenti tali da abbattere ulteriormente il rischio, così come indicato dal Medico Competente nella nota allegata.</p> <p>Distinti saluti.</p> <p style="text-align: right;">DIREZIONE TECNICA Il Direttore (dott. ing. Enrico Razzini).</p> 	
Allegati n° 1 OPE/R&PP/ab 	

Spa Autovie Venete
11/02/2020 E/0005622
0005622/20|E

Dott. Salvatore Strano
Medico Competente
Albo Naz. Medici competenti n.21622

Spettabile
S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19
34123 TRIESTE
c.a. del Datore di Lavoro e/o Suo Delegato

Trieste, 11/02/2020

Oggetto: Circolare 0003190-03/02/2020-dgpre-dgpre-p del MINISTERO DELLA SALUTE su CORONAVIRUS -
Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
Coinvolgimento del MEDICO COMPETENTE.

In relazione al rischio di contagio da Coronavirus e con particolare riguardo alle raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute nella Circolare n. 3190 in oggetto, posto che si tratta di un virus la cui trasmissione avviene per via inalatoria e da contatto con secrezioni provenienti da soggetti infetti, in considerazione dell'attuale stato di bassa propagazione del virus a livello italiano ed europeo, si è valutata la potenziale esposizione dei lavoratori in forze alla S.p.A. Autovie Venete.

All'interno del comparto della S.p.A. Autovie Venete, gli unici lavoratori con una limitata/residuale esposizione a rischio sono gli "Addetti all'esazione del pedaggio", solo per contatto con monete/banconote proveniente da soggetti direttamente infetti (il virus sopravvive solo all'interno dell'ospite, la sopravvivenza nell'ambiente esterno è molto limitata nel tempo). Le cabine sono infatti pressurizzate e la distanza dell'operatore dall'utente è tale da rendere assai improbabile il contagio per via inalatoria.

A tal proposito si rende necessario/utile porre in essere degli accorgimenti tali da abbattere ulteriormente il rischio:

- fornire le cabine di esazione di soluzioni idroalcoliche disinfettanti (Es. Septaman gel). E' infatti noto che questo virus (come molti altri virus e batteri) può essere inattivato in modo efficiente nel giro di un minuto attraverso procedure di disinfezione delle superfici con alcol etilico (etanolo al 62-71%), acqua ossigenata (perossido di idrogeno allo 0,5%) o amuchina (ipoclorito di sodio allo 0,1%);
- il gel lavamani va utilizzato anche più volte durante il turno lavorativo, avendo cura di lavarsi accuratamente le mani con sapone durante le pause;
- non consumare alimenti in cabina di esazione, consigliabile consumarli in refettorio dopo essersi lavati le mani con acqua e sapone.

Tali indicazioni valgono come norme di buona prassi anche per la prevenzione dal contagio di altri agenti patogeni (es.: virus influenzali stagionali).

Si resta a disposizione per quanto di competenza

Distinti Saluti

Medico competente

(dott. Salvatore Strano)

